

STATUTO AMD

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione Medici Diabetologi (AMD) fondata il 13 luglio 1974 con la denominazione di Associazione dei Medici Diabetologi dei centri ospedalieri, territoriali e universitari.

Art.2 – Sede

L'Associazione ha attualmente sede legale a Roma, Viale delle Milizie, n° 96.

Art. 3 - Scopi Art. 3 – Scopi

L'associazione è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale che opera nel rispetto del Decreto Ministero Salute 2 agosto 2017. L'associazione, non ha finalità di lucro né, direttamente o indirettamente, sindacali o di tutela sindacale dei propri associati, ed i suoi scopi, che potranno essere raggiunti operando direttamente anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano e/o con accordi con enti con finalità e/o aree di competenza simili all'associazione, anche se aventi sede in tutto il territorio comunitario e/o extracomunitario, sono:

- a) promuovere, anche per il tramite della Fondazione Fond. AMD Onlus, la ricerca di base, clinica, sanitaria, translazionale, di economia sanitaria e di governo clinico, volte alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;
- b) promuovere la diffusione dei risultati delle ricerche, studi, contributi e/o la diffusione di strutture idonee per la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche in tutto il territorio nazionale e/o comunitario e/o extracomunitario;
- c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale sanitario operante nelle suddette strutture e svolgere, anche attraverso congressi, corsi, pubblicazioni editoriali, attività di formazione nel campo della diabetologia e delle malattie metaboliche di tutti gli operatori del sistema sanitario, anche allo scopo di attuare quanto previsto dai programmi di educazione continua in medicina (ECM) (attività formativa ECM permanente);
- d) adoperarsi per l'autonomia della diabetologia e delle malattie metaboliche in campo assistenziale, oltre che didattico e scientifico;
- e) incentivare la ricerca nel campo della epidemiologia, della clinica, della gestione e della terapia del diabete mellito e delle malattie metaboliche anche attraverso l'assegnazione o il concorso all'assegnazione in collaborazione con altri Organismi pubblici e/o privati di borse di studio o altre modalità individuate dal consiglio direttivo;
- f) collaborare con altre istituzioni nazionali ed internazionali che hanno comuni interessi e finalità in campo sociale, assistenziale e di ricerca;
- g) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, ivi compresa l'organizzazione di convegni, congressi e seminari di studio;
- h) divulgare e/o promuovere, attraverso strumenti cartacei e/o telematici e/o audiovisivi, la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e/o dei risultati della ricerca scientifica raggiunti nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche, con l'obbligo di pubblicare l'attività scientifica sul sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente;
- j) l'Associazione potrà stipulare contratti, convenzioni e accordi di ogni genere con Enti pubblici e privati, per la realizzazione delle attività istituzionali;

k) l'Associazione potrà costituire ovvero assumere partecipazioni e/o cointeressenze, in altre società, enti, organismi con finalità, anche indirettamente, analoghe alla propria al fine di perseguire gli scopi istituzionali.

A tale scopo, l'Associazione si può avvalere di organi tecnici in ambito di formazione, ricerca e comunicazione, che vengono istituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed operano secondo un regolamento emanato dallo stesso direttivo.

L'Associazione potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa ed i propri legali rappresentanti dovranno tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali anche con riferimento alle attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua (ECM).

TITOLO II – SOCI

Art. 4 – Soci

L'Associazione è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.

Per essere soci ordinari questi devono possedere la documentazione di attività impegnate per la diagnosi, la cura e la prevenzione del diabete mellito e delle malattie metaboliche e/o il possesso della specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio o in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.

I soci ordinari, purché nel possesso dei suddetti requisiti, devono essere ammessi all'Associazione senza che possa essere eccepita alcuna limitazione geografica e/o personale, purché operino nelle strutture e nei settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero esercitino attività lavorativa nel settore o nell'area che AMD rappresenta. Il socio ordinario è tenuto a pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per approvazione unanime del consiglio direttivo tra le personalità del mondo scientifico, clinico, politico e sociale che si siano particolarmente distinte nell'analisi delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti, industrie che intendano partecipare al funzionamento dell'associazione o dal punto di vista finanziario o mettendo a disposizione di AMD le proprie competenze, professionali o sociali, secondo modalità individuate dal CDN.

L'ammissione e il mantenimento dello status di Socio comporta, oltre alla piena accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, anche l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

I soci ammessi nell'Associazione possono esercitare l'elettorato attivo e passivo a partire dall'anno successivo a quello di ammissione all'Associazione, fermi restando tutti gli altri diritti.

Art. 5 – Decadenza

La qualità di socio non è trasmissibile, cessa dall'Associazione il socio che:

- a) eserciti il diritto di recesso. La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se presentata almeno tre mesi prima;
- b) ometta di pagare la quota annua per due anni consecutivi e non regolarizzi la propria posizione nei due successivi, periodo nel quale è dichiarato sospeso.

Lo status di socio sospeso, oltre a determinare la sospensione dall'esercizio di tutti i diritti sociali, non dà diritto ad usufruire dei servizi associativi (servizi editoriali, formativi, educativi, partecipazione a bandi, ecc.) se non regolarizzando la/le proprie quote.

La sospensione per morosità opera di diritto, dopo che il Socio moroso è stato infruttuosamente invitato a regolarizzare la propria posizione in merito al pagamento delle quote annuali di cui sopra; la cessazione per morosità, invece, viene dichiarata con delibera del CDN.

Inoltre, ove ricorrono gravi motivi, tra i quali il compimento di atti suscettibili di recare grave pregiudizio agli interessi morali o materiali di AMD e di Fond. AMD Onlus, i comportamenti contrari all'etica, allo statuto e ai regolamenti associativi, condanne penali, e altri gravi motivi, il socio può essere escluso con deliberazione assunta dal CDN con maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.

Il socio, inoltre, con delibera assunta con la medesima maggioranza dal CDN, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a dodici mesi, nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o motivi meno gravi.

Avverso il provvedimento di esclusione o sospensione il socio, entro dieci giorni dalla comunicazione, può presentare ricorso scritto al collegio dei probiviri che deciderà entro trenta giorni secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Organi

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);
- c) il Comitato Scientifico
- d) il Presidente, il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) le Sezioni Regionali;
- h) la Consulta dei Presidenti Regionali.

Tutte le cariche, ad eccezione del Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali, sono gratuite, pertanto nessun compenso potrà essere corrisposto salvo il rimborso delle spese vive. Tutti coloro i quali ricoprono una carica all'interno degli organi dell'Associazione AMD devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, devono contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione con competenza, esperienza e professionalità e non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea Generale è composta dai soci ordinari e onorari; ogni socio ha diritto ad un voto e lo esercita secondo le modalità, anche telematiche, previste da apposito Regolamento. Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il consiglio direttivo lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di almeno un decimo degli associati. La convocazione viene comunicata,

anche in modalità telematica attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovarne l'avvenuta ricezione, a ciascun membro dell'associazione, almeno venti giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora di convocazione. Nel medesimo avviso può essere fissata la seconda convocazione che può aver luogo anche un'ora dopo la prima. Il predetto termine di venti giorni è ridotto a 48 ore in caso di urgenza.

Art. 8 - Quorum

Le assemblee generali sono valide e deliberano a maggioranza dei voti in prima convocazione se presenti oltre la metà dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Non sono ammesse le deleghe.

Art. 9 - Competenze

Compiti dell'assemblea sono:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo;
- c) eleggere con scrutinio segreto i soci membri del Consiglio Direttivo Nazionale, anche con modalità telematiche;
- d) eleggere con scrutinio segreto i Revisori dei conti;
- e) deliberare l'ammontare della quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le modifiche allo statuto sono discusse ed eventualmente approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci presenti, quando vengono presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un quinto dei soci iscritti;

- g) approvare le eventuali altre proposte avanzate dal CDN;
- h) ratificare le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo per motivi di comprovata urgenza su questioni spettanti all'assemblea;
- i) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa demandato dal consiglio direttivo o dalla legge.

TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo nazionale (CDN) viene eletto democraticamente, a scrutinio segreto anche con modalità telematiche, dall'assemblea generale dei soci. In caso di votazioni con modalità tradizionali, alle operazioni di elezione sovrintendono un presidente di seggio e due soci scrutatori nominati dall'assemblea; essi, controllata la posizione di ciascun membro presente, distribuiscono le schede e le raccolgono nell'urna. Possono partecipare al voto solamente i soci in regola con il pagamento delle quote annuali e iscritti all'Associazione entro la fine dell'anno precedente. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno arrotondato per difetto del numero di consiglieri da eleggere.

Art. 11 - Composizione

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 11 (undici) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente. Partecipa senza diritto di voto, almeno due volte l'anno, il Presidente della Fondazione.

Coloro i quali vengano eletti nel Consiglio Direttivo non possono ricoprire nessun'altra carica associativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.

Alle sue riunioni partecipano altresì il Segretario e il Tesoriere, senza diritto di voto, qualora nominati al di fuori dei componenti del consiglio direttivo. Partecipa senza diritto di voto anche il Coordinatore della Consulta dei Presidenti Regionali, previsto dal successivo articolo 24.

Art. 12 - Poteri

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti poteri:

- a) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione dell'associazione;
- b) predispone, con il supporto del Tesoriere, il Progetto di bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo dell'associazione con i relativi allegati da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee
- e) direttive fissate dall'assemblea;
- d) propone all'assemblea la quota associativa annua;
- e) propone all'assemblea le eventuali modifiche di statuto;
- f) delibera, in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza dell'assemblea, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica di quest'ultima alla prima convocazione;
- g) può delegare specifici poteri al presidente o ad uno più dei suoi membri o può conferire mandati e procure anche a soci per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- h) elegge ogni due anni al suo interno, tra i nuovi componenti eletti, il vice presidente dell'associazione;
- i) nomina, entro due mesi da proprio insediamento, il Presidente e i consiglieri della Fond. AMD di cui uno su proposta della Consulta dei Presidenti;
- j) esprime i pareri vincolanti previsti dallo Statuto di Fond. AMD;
- k) vigila sull'attività degli altri organi ed interviene in caso di necessità, ivi comprese le sezioni regionali;
- l) valuta la idoneità dei titoli per essere ammessi a far parte dell'Associazione;
- m) stabilisce, con delibera da emanarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima dell'assemblea elettiva, le modalità di espressione delle preferenze tra i candidati in lizza per via telematica, indicando altresì il numero e la data dei giorni in cui è possibile esprimere il proprio voto mediante tale modalità. Con delibera motivata, per la presenza di ostacoli tecnici tali da impedire la certezza e la regolarità della votazione, il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il suddetto termine, può decidere che le votazioni si tengano con modalità tradizionali;
- n) approva il Regolamento elettorale atto a disciplinare le modalità di voto per via telematica.

L'approvazione del Regolamento elettorale e le sue eventuali modifiche debbono essere deliberate almeno 180 (centottanta) giorni prima dell'elezione stessa e immediatamente pubblicate sul sito istituzionale.

Art. 13 - Adunanze

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente o su iniziativa scritta di almeno sei consiglieri.

Viene redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza, che viene spedito anche per via telematica, attraverso l'utilizzo di tecniche idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata. Il predetto termine di cinque giorni è ridotto a tre in caso di urgenza. Le deliberazioni del CDN sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del CDN si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo, in alternativa il collegamento sia direttamente gestito;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 14 - Sostituzione

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri gli stessi vengono sostituiti con il primo dei non eletti ovvero i primi dei non eletti nella tornata elettorale che ha provveduto ad eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale in carica.

Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Nel caso in cui i votati e non eletti di cui al precedente comma non siano in numero sufficiente a reintegrare pienamente il Consiglio, lo stesso continua ad operare pienamente e legittimamente fino alla naturale scadenza a condizione che siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

Qualora non restino in carica almeno due terzi dei componenti, il Presidente provvede allo scioglimento del consiglio stesso ed all'immediata convocazione di un'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale provvede agli atti di ordinaria amministrazione il Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Durata

Il consigliere dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.

TITOLO VI - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresenta di fronte alle autorità ed ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo Nazionale e, almeno annualmente, una riunione congiunta del Consiglio Direttivo con la Consulta dei Presidenti Regionali. Dirige e coordina tutte le attività associative, ha poteri di ordinaria amministrazione, da esecuzione o vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo nazionale assegnate a terzi, relaziona al consiglio direttivo sull'attività svolta.

In casi di impedimento o assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17 - Durata

La durata delle cariche di Presidente e di Vice Presidente è prevista in 2 (due) anni. Alla scadenza del mandato del Presidente, ovvero in caso di cessazione per qualsiasi causa, subentra quale Presidente il Vicepresidente fino a quel momento in carica.

Art. 18 - Vice Presidente

Il CDN in occasione della prima riunione valida subito dopo l'assemblea generale che lo ha nominato, elegge nell'ambito dei consiglieri di nuova nomina il Vice Presidente, che subentrerà al Presidente in carica nel biennio successivo.

TITOLO VII - SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 19 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha il compito della verbalizzazione, ad eccezione degli atti per i quali è richiesta la presenza di un notaio, della tenuta dei registri, dei collegamenti fra i vari organi dell'associazione, delle comunicazioni, delle pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Viene proposto dal Presidente ed eletto dal CDN tra i soci anche esterni al Consiglio e partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte. Dura in carica due anni ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.

Il Tesoriere supporta il Presidente nell'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione di quanto deciso dal CDN o dal Presidente stesso. Può firmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, curare i rapporti con gli istituti bancari, e supportare il CDN nella redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Il Tesoriere riferisce al CDN e all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione, presentando il bilancio preventivo e consuntivo in Assemblea.

Il Tesoriere viene proposto dal Presidente ed eletto dal CDN tra i soci anche esterni al Consiglio e partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto, qualora non ne faccia parte. Dura in carica due anni ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.

TITOLO VIII – COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da 9 (nove) componenti incluso il Coordinatore. I componenti sono nominati dal Presidente AMD su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale - CDN AMD, durano in carica due anni e l'incarico è rinnovabile. Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, l'organo competente alla nomina provvede alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza, e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale

Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a tre in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica. In mancanza di tali formalità, il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

TITOLO IX - COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due soci eletti dall'assemblea ogni quattro anni e da un componente iscritto al Registro dei Revisori Legali, che lo presiede, individuato dai due soci revisori eletti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'associazione, esaminano il bilancio, redigono apposita relazione al bilancio consuntivo e preventivo e presenziano alle sedute del CDN che approva il Progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea e alla seduta dell'assemblea generale che approva il bilancio.

Il collegio dei revisori si raduna almeno una volta all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese in cui il CDN deve provvedere all'approvazione dei Progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea.

TITOLO X- COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito dai soci che hanno ricoperto la carica di Presidente nazionale di AMD negli ultimi cinque mandati presidenziali ed è presieduto e convocato dal componente più anziano.

Il numero massimo di componenti del Collegio è fissato in 5: a tal fine, all'ingresso tra i componenti del socio che ha ricoperto l'ultima carica di presidente nazionale deve corrispondere contestualmente la cessazione dalla carica di probiviro del socio che è stato eletto presidente nazionale nel mandato più risalente.

Il Collegio dei Probiviri ha funzione conciliativa. Pertanto tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali, entro giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione prima dell'intervento del Collegio dei Probiviri.

TITOLO XI - SEZIONI REGIONALI

Art. 23 -Sezioni regionali

Su richiesta di due terzi dei soci residenti o là dove si dimostri necessario, può essere costituita dal consiglio direttivo nazionale una nuova sezione periferica.

L'ambito territoriale è la Regione o, ove opportuno, più Regioni contigue. L'assemblea dei soci di tali sezioni è formata dai soci residenti ed opererà in armonia con quanto previsto dagli artt. 7 in tema di convocazione, 8, 9 e 10 del presente statuto.

In sede di costituzione della sezione periferica l'assemblea regionale provvederà ad eleggere, democraticamente e con scrutinio segreto, un consiglio direttivo regionale composto da cinque o sette consiglieri e quest'ultimo organo provvederà, a sua volta, ad eleggere un presidente, un vice presidente ed un segretario regionali. Il consiglio direttivo regionale opererà in armonia con quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto.

Per i mandati successivi al primo il consiglio direttivo regionale provvederà a nominare unicamente il vice presidente in conformità a quanto disposto dagli artt. 12 e 18 del presente statuto. Le modalità elettive, eccezion fatta per la possibilità di esprimere anche in via telematica le proprie preferenze tra i candidati in lizza al consiglio direttivo regionale, le funzioni e la durata di tali cariche devono rispettare quelle previste per gli equivalenti organismi nazionali del presente statuto.

In ogni caso, il rinnovo delle cariche regionali deve avvenire entro la fine dell'anno in cui si è tenuta l'Assemblea Generale convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sezioni regionali non hanno autonomia finanziaria.

Art. 24 - Consulta dei Presidenti Regionali

E' istituita la Consulta dei Presidenti Regionali ed è formata da tutti i Presidenti Regionali. Al rinnovo delle cariche nazionali i Presidenti Regionali che risulteranno in carica all'1 gennaio dell'anno successivo, si riuniscono entro due mesi e nominano al loro interno il Coordinatore della Consulta dei Presidenti Regionali che dura in carica due anni.

La Consulta ha lo scopo di favorire la collaborazione tra le diverse Sezioni Regionali e tra queste e il Consiglio Direttivo Nazionale. Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e può anche elaborare proposte finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'AMD, che vengono sottoposte alla valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Regionali e la Consulta operano secondo un regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO XII - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato dagli avanzi di gestione dell'Associazione derivanti da entrate tra cui:

- a) quote associative annue;
- b) eventuale ricavo delle manifestazioni e delle attività e dei proventi di natura finanziaria;
- c) eventuali contributi, sovvenzioni e donazioni da parte di enti pubblici e privati e di persone fisiche; al netto dei costi di funzionamento dell'Associazione stessa.

Formano inoltre il Patrimonio dell'Associazione tutti i contributi, lasciti, donazioni, espressamente destinati dal donante o dal CDN ad aumentare il Patrimonio di AMD.

Art. 26 - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è composto dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- rendiconto della gestione;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è tenuto a redigere e ad approvare i Progetti di bilancio consuntivo e preventivo e trasmetterli al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Quindici giorni prima della data di approvazione da parte dell'assemblea, i Progetti di bilancio devono restare depositati presso la sede dell'Associazione unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori sul bilancio consuntivo affinché i soci ne possano prendere visione.

L'assemblea deve approvare ogni anno il bilancio relativo al precedente esercizio nonché quello preventivo relativo all'esercizio in corso, in un'apposita seduta cui presenza anche il Collegio dei revisori.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati nel sito internet di AMD unitamente all'elenco degli incarichi retribuiti conferiti da AMD nell'esercizio a cui è riferito il bilancio consuntivo.

TITOLO XIII - SCIoglimento E MODIFICHE

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale ne assume la liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della disponibilità di cassa. In caso di attività si obbliga a devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa azione imposta dalla legge.

Art. 28 - Conflitto interessi cariche AMD

Qualsiasi socio che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo Nazionale e, salvo autorizzazione motivata del medesimo CDN, non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche, aventi per oggetto analoghe finalità di AMD.